



**Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco**

ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 09/01/2021

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell' 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell' 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell' 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell' 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed successivo decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1,

Preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020, n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021 e nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell'8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto, in particolare l'art. 5 di detta ordinanza ai sensi del quale "Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per

tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonché consentire agli esercizi commerciali l'orario continuato, ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l'accesso agli esercizi commerciali. Per le attività e le limitazioni di cui all'articolo che precede, i Sindaci possono attivare le associazioni di volontariato e, di concerto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedere che le Forze di pubblica sicurezza possano prevedere il presidio degli accessi alle zone commerciali maggiormente suscettibili di assembramento.

Ritenuto di dovere adottare ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio comunale;

P.Q.S.

ORDINA

Dal 10 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

- A) E' inibito nella villa comunale l'utilizzo di locali da parte dell'utenza al fine di evitare assembramento di persone. L'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all'uso obbligatorio della mascherina. E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
 - è obbligatorio avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;
 - è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
 - deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
 - si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (autonitoraggio condizioni di salute);
 - a cura del personale comunale si dovrà provvedere all'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle "aree gioco per bambini".
- B) La chiusura della Villa "Matinella" ritenuta area in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;
- C) L'apertura del cimitero comunale dalle ore 7.30 alle ore 17.00. L'accesso nella struttura cimiteriale è consentito nel rispetto rigoroso delle misure anticontagio previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a minimizzare i rischi di contagio; pertanto, l'accesso e la circolazione all'interno è consentita solo alle persone munite di mascherina correttamente indossata. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l'ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza.

D) La fruizione dell' impianto sportivo polivalente "Spataro" è consentita alle seguenti condizioni :

- è disposta l'apertura dell'impianto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- l'ingresso all'impianto è consentito per fasce orarie predefinite della durata di un'ora, tenuto conto dell'orario di apertura e chiusura;
- è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
- sono assolutamente vietati sport di squadra.

I custodi dell'impianto avranno cura di assicurare il contingentamento in ingresso (max 30 persone per le fasce orarie predefinite) e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza.

E) L'apertura del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con le seguenti prescrizioni :

- Possono accedere all'area mercatale esclusivamente gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra vivi o mortis causa. Non è consentita la vendita delle merci da parte dei cosiddetti "spuntisti" ad eccezione dei residenti nel Comune di Ribera. Possono accedere all'area mercatale anche spuntisti non residenti che operano nel settore alimentare nel numero massimo di 6 con priorità per gli operatori che hanno registrato il maggior numero di presenze negli ultimi tre mesi;
- l'accesso degli operatori commerciali all'area mercatale avviene non prima delle ore 6.30 da una unica entrata individuata all'intersezione tra la P.za Matteotti e il C.so Margherita mentre l'uscita non oltre le ore 14.00 avviene oltrechè dalla stessa entrata sopra individuata anche tramite l'intersezione tra la parte finale della P.zza Matteotti e il C.so Margherita;
- la distribuzione dei banchi di vendita sarà curata dal personale dell'Ufficio Fiere e Mercati che osserverà il distanziamento dei posteggi di almeno un metro;
- gli operatori commerciali sono obbligati a occupare il posteggio assegnato secondo i segni di delimitazione dei posteggi con la finalità di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante tutte le fasi di svolgimento dell'attività commerciale. Gli operatori commerciali si atterranno scrupolosamente alle disposizioni impartite dal predetto personale che hanno carattere temporaneo ma che potranno essere modificate o confermate per motivi di sicurezza e di contenimento dell'epidemia;
- l'ingresso all'area mercatale è consentito agli utenti da un'unica entrata situata presso l'intersezione tra la P.za Matteotti e il c.so Margherita, mentre l'uscita è consentita tramite l'intersezione tra la parte finale della P.za Matteotti e il c.so Margherita; ogni altro accesso mercatale dovrà essere delimitato con transenne o nastri;
- è obbligatorio indossare appositi dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, sia per gli operatori commerciali che per i clienti. Per gli operatori commerciali, gli stessi guanti dovranno essere cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento e gettati in appositi contenitori, salvo il caso di addetto al solo incasso (cassiere/a);
- tra le persone in fila ai banchi, all'interno dell'area mercatale, deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà controllato dalle forze dell'ordine al fine di evitare assembramenti di persone all'interno dell'area mercatale. A tal fine, l'ingresso potrà avvenire in modo dilazionato.

Al titolare di posteggio si impone il rispetto delle seguenti misure:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

- F) In tutte le aree pertinenziali o adiacenti ad esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) per i quali è consentito l'asporto e dove si rilevano spesso assembramenti è fatto obbligo a tutti gli avventori di osservare il distanziamento di almeno un metro e di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale .

INVITA

Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i titolari dei seguenti esercizi commerciali non soggetti a riduzione dell'orario di apertura al pubblico: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ad osservare un orario continuato e a rimanere aperti fino alle ore 21.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Municipale, coadiuvato dalla locale stazione dei Carabinieri, è incaricato di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- Al Prefetto della Provincia di Agrigento;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Dirigenti dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco ()
Avv. Matteo Ruvolo*

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate